



ISTITUTO COMPrensIVO DI LANGHIRANO

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

E-mail : pric83800a@istruzione.it P.E.C. : pric83800a@pec.istruzione.it

CF 92150040340---CU UFBHEO

Via 25 aprile, n° 3, - 43013 Langhirano - PR - Tel 0521 861195



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

ALLEGATO del REGOLAMENTO D'ISTITUTO N. 9/a

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 21 Dicembre 2020

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

per gli studenti della Scuola Secondaria di 1° grado

Visto l'art. 328 del D. Lgs. 297/94;

Visti gli artt. 3 e 4 del DPR 24 giugno 1998, n. 249 (Regolamento delle studentesse e degli studenti);

Visto il D. M. n. 16 del 5/02/2007;

Visto il D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 Giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria);

acquisito il parere dei genitori ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 249/98;

Viene emanato il seguente Regolamento.

Premessa

Il presente regolamento, relativo alle violazioni disciplinari degli alunni, alle conseguenti sanzioni e alle procedure delle stesse, si propone come strumento di prevenzione più che di repressione, a carattere eminentemente educativo, per assicurare quel clima di serenità e di fattiva collaborazione fra le varie componenti scolastiche a cui ripetutamente si richiama la Carta dei Servizi, il Regolamento d'Istituto e il Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo di Langhirano.

Il regolamento è soggetto a periodico controllo e potrà essere integrato e/o modificato.

Art. 1

Diritti dello studente

1. Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alle pluralità di idee.
2. Gli studenti hanno diritto di essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola, attraverso la lettura e il commento del Regolamento di Istituto e/o suo estratto, attuati nei primi giorni di scuola con i Docenti.
3. Gli studenti hanno diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola.
4. Tutti gli alunni possono esprimere liberamente la loro opinione, purché sia correttamente manifestata e non sia lesiva dell'altrui personalità.
5. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente con le loro famiglie il diritto di scelta tra le offerte della scuola.
6. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura.

Art. 2

Doveri dello studente

1. Fermo restando il principio di un adattamento articolato dell'orario delle lezioni da concordare annualmente e sulla base di esigenze particolari (autotrasporto, ecc.), l'ingresso a scuola degli alunni deve avvenire nei 5 minuti precedenti l'inizio delle lezioni.
2. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
3. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti, del Personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
4. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri, gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente.
5. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento di Istituto.
6. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
7. Gli studenti condividono la responsabilità di avere cura dell'ambiente scolastico e lasciare le aule, gli spazi scolastici e la mensa in condizioni tali da permetterne l'utilizzo nelle attività successive.

Art. 3

Disposizioni particolari

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
2. La responsabilità disciplinare è personale e nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza prima essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni.
3. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità.

Art. 4

Sanzioni

1. Le violazioni dei doveri disciplinati dal presente regolamento danno luogo all'irrogazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
 - a) richiamo verbale;
 - b) avvertimento scritto (nota disciplinare);
 - c) ammonizione scritta;
 - d) esclusione dalla partecipazione alle visite guidate e alle gite d'istruzione;
 - e) allontanamento temporaneo dalla Comunità scolastica.
 - f) risarcimento del danno.
2. L'avvertimento scritto, irrogato, dopo un precedente richiamo verbale, attraverso l'annotazione sul registro elettronico, consiste nel richiamo formale al rispetto dei doveri dello studente. In seguito a 3 avvertimenti scritti l'alunno viene sanzionato con l'ammonizione scritta a firma del dirigente;
3. L'ammonizione scritta, irrogata attraverso comunicazione formale allo studente ed alla famiglia, consiste nella censura dei comportamenti contrari ai doveri dello studente;

4. Gli studenti che siano incorsi in provvedimenti disciplinari gravi (ammonizione scritta), se sanzionati da un ulteriore avvertimento scritto (quarta nota disciplinare), su conforme parere del Consiglio di Classe, non saranno ammessi ai viaggi d'istruzione e alle visite guidate. Tale esclusione deve essere notificata alla famiglia dal coordinatore;
5. L'allontanamento consiste nella sospensione temporanea dal diritto di frequenza della scuola e viene irrogato, con un atto dell'Organo Collegiale competente, se l'alunno, dopo essere stato escluso dalla partecipazione ai viaggi o visite d'istruzione, è stato oggetto di un nuovo avvertimento scritto (quinta nota disciplinare);
6. La sanzione dell'allontanamento dello studente dalla Comunità scolastica è commisurata al tipo di infrazione commessa e quindi può essere di entità diversa.
 - a) L'allontanamento può essere di uno o più giorni.
 - b) In caso di gravi o reiterate infrazioni, può essere disposto per periodi non superiori ai 15 giorni. Durante il suddetto periodo è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato.
 - c) L'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni si verifica solo nei seguenti casi:
 - l'alunno deve aver commesso reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad esempio violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esserci una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
 - il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dei 15 giorni. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Nei periodi di allontanamento superiore a 15 giorni, la scuola promuove, in collaborazione con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.

- d) L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico è previsto alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:
 1. devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
 2. non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico. Relativamente alle sanzioni di allontanamento fin qui elencate, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico.
 - e) Nei casi ancora più gravi rispetto a quelli che prevedono l'allontanamento fino al termine dell'anno scolastico, si può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi. Sia per le sanzioni del suddetto punto E che del punto D occorre ben specificare i motivi per cui non sono possibili interventi di un reinserimento responsabile e tempestivo dell'alunno nella comunità durante l'anno scolastico.
7. L'allontanamento dello studente dalla Comunità Scolastica può essere irrogato soltanto previa verifica, da parte dell'Istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente;
 8. Nel periodo di allontanamento dalla Scuola è consentito ai genitori ed allo studente l'accesso all'informazione sullo sviluppo dell'attività didattica. È altresì consentito ai genitori ed allo

studente il rapporto con la Scuola per concordare interventi adeguati ed utili al fine di favorire il rientro nella Comunità Scolastica;

9. L'iter relativo alle sanzioni sempre più pesanti a cui gli alunni sono soggetti se non adempiono ai propri doveri non è assolutamente vincolante in quanto il Dirigente Scolastico, gli Organi competenti e i docenti possono irrogare un'ammonizione scritta, un'esclusione ai viaggi o visite d'istruzione, o un allontanamento dalla comunità scolastica ogni qualvolta lo ritengano opportuno, vista la gravità del comportamento rilevato.

Art. 5

Organi competenti all'irrogazione delle sanzioni

- 1) La sanzione del richiamo verbale è comminata dal docente.
- 2) La sanzione dell'avvertimento scritto (nota disciplinare) è irrogata dal docente.
- 3) La sanzione dell'ammonizione scritta viene irrogata dal Dirigente scolastico su specifica indicazione del coordinatore di classe e del Consiglio di classe, che ne definiscono anche la motivazione (data e motivo della nota disciplinare dal registro elettronico).
- 4) L'esclusione dai viaggi d'istruzione o dalle visite guidate è decisa dal Consiglio di Classe ed è notificata alla famiglia dal coordinatore.
- 5) Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni (anche di un solo giorno) sono sempre adottati dal Consiglio di Classe ed irrogata dal Dirigente scolastico; le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono sempre adottate dal Consiglio d'Istituto. Nel caso in cui all'interno di questo organo vi sia un genitore dell'alunno sanzionato, questi per correttezza si deve astenere da ogni fase dell'istruttoria. *Se il caso da trattare è particolarmente grave e delicato la Giunta può essere delegata a svolgere l'istruttoria.*
- 6) Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono irrogate, con gli stessi criteri, dalla Commissione d'esame che si sostituisce all'Organo collegiale e sono applicabili anche ai candidati esterni.
- 7) In riferimento al Consiglio di Classe si deve ritenere che l'interpretazione maggiormente conforme al disposto normativo (art. 5 D. Lgs. n. 297/1994) indichi che tale organo collegiale, quando esercita la competenza in materia disciplinare, debba operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'organo il genitore dello studente sanzionato) e di successiva e conseguente surroga. *In tal caso il membro supplente viene designato dal Consiglio d'Istituto.*
- 8) La famiglia dello studente, lo studente stesso e la Scuola, all'inizio dell'anno, sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità, nel quale sono indicati i doveri delle tre parti.

Art. 6 Provvedimenti disciplinari

Il richiamo verbale e la comunicazione scritta sul diario o sul registro elettronico di mancate osservanze dei doveri scolastici, costituiscono una sollecitazione ad una costante attenzione verso gli stessi e un invito a maggiore responsabilità.

Nella scuola Secondaria il mancato rispetto dei doveri comporta sanzioni disciplinari, stabilite dagli Organi Competenti, secondo i criteri di seguito fissati.

La seguente tabella declina le situazioni più comuni e le relative sanzioni.

Comportamento	Sanzione	Organo competente
-Abitudine a ritardare le giustificazioni delle assenze o dei ritardi.	-Richiamo verbale;	-Docente della prima ora
-Frequenti entrate in ritardo ingiustificate.	-Contatto con la famiglia	-Docente coordinatore
-Alunno sprovvisto di libro di testo, di materiale didattico e di attrezzature indispensabili allo svolgimento della didattica.	-Avvertimento scritto (nota didattica).	-Docente della disciplina
-Non assolvimento degli impegni di studio.	-Note didattiche e, se troppo numerose, comunicazione scritta alla famiglia.	-Docente di disciplina/coordinatore di classe
-Cheating (copiatura) durante le verifiche	-Ritiro immediato della verifica con valutazione negativa per il/i soggetto/i coinvolto/i	-Docente di disciplina
-Uso improprio del telefono cellulare (senza autorizzazione e/o acceso)	-Ritiro immediato del telefono cellulare autorizzato. -Ritiro immediato e nota disciplinare in caso di cellulare non autorizzato.	-Docente
-Mancanza di rispetto, lesiva della dignità personale e/o professionale, sia verbale sia con atti, sia con l'uso di social network, rilevata da qualunque operatore scolastico e riferita al consiglio di classe.	-Avvertimento scritto (nota disciplinare) -Sospensione (a seconda della gravità del caso)	-Docente -Dirigente su richiesta del consiglio di classe
-Comportamenti di disturbo che impediscono sistematicamente il regolare svolgimento delle lezioni segnalati sul registro di classe.	-Nota disciplinare	-Docente

-Comportamenti aggressivi, sia fisici che verbali, nei confronti dei compagni.	-Nota disciplinare	-Docente
-Danni all'ambiente scolastico, all'attrezzatura e agli arredi.	-Ammonizione scritta a firma del dirigente ed eventuale risarcimento del danno.	-Dirigente su richiesta del Coordinatore di classe
-Episodi di violenza e bullismo/cyberbullismo che si verificano all'interno della scuola.	-Sospensione immediata fino a 7 giorni.	-Dirigente su richiesta del Coordinatore di classe

Nel caso di comportamenti scorretti non previsti in questa tabella o di altri problemi disciplinari si potrà anche prevedere una richiesta di parere al Consiglio d'Istituto.

L'alunno non può essere allontanato dalle classi durante le lezioni se non per comportamenti eccessivamente scorretti che ostacolano il regolare andamento delle attività didattiche.

Art. 7

Impugnazioni

Contro l'allontanamento dalla comunità scolastica, i genitori potranno ricorrere entro 5 giorni successivi la ricevuta comunicazione della sua irrogazione.

A tale proposito verrà istituito un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola, composto da due genitori, due insegnanti e il Dirigente Scolastico.

Art. 8

Disposizioni finali

Il presente regolamento di disciplina è parte integrante dello Statuto delle studentesse e degli studenti e ne costituisce la realizzazione normativa. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti del Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. Detto regolamento ha validità fino a successive modifiche, integrazioni o sostituzioni disposte dal Consiglio di Istituto, organo che, periodicamente, ha facoltà di valutare l'efficacia di quanto in esso contenuto.

Ad integrazione del presente regolamento si fa riferimento alle [disposizioni organizzative emanate](#) in data 24 novembre 2017

IL PRESENTE ALLEGATO COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL REGOLAMENTO D'ISTITUTO E DEL PTOF



Il Dirigente
(dr.ssa Marianna Rusciano)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

